



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli Corso Umberto I , cod. fisc. 00876220633, nella persona del Rettore prof Matteo Lorito, presso la quale è domiciliato per la carica a tanto autorizzato con delibera n. 64 del 25.06.2025

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato Inail), con sede legale a Roma, via IV Novembre 144 (C.F. 01165400589, partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore regionale dott. Daniele Leone, domiciliato per la carica presso Inail – Direzione regionale Campania - via Nuova Poggioreale ang. Via San Lazzaro cap 80143 Napoli,

di seguito denominate "Parti"

premesso che

- il D. Lgs. n.38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di



interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;

- Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., attribuisce all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza consulenza e promozione della cultura della prevenzione mediante la realizzazione, tra l'altro, di azioni concrete quali:

- progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- curare la formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica previa stipula di appositi accordi con le istituzioni interessate;

- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;

- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;



- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025/2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 6 del 2024), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- l'Inail intende partecipare in prima linea al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza e rafforzando la collaborazione con il mondo delle imprese con iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio di riferimento mirate alla consulenza e formazione degli operatori dei diversi settori;
- l'Università ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
- l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta



formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il Master universitario di primo livello ed il Master universitario di secondo livello;

- l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa esterna alla struttura didattica competente;
- l'Università, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissati da Regolamento, può svolgere attraverso i suoi Dipartimenti, Centri e Laboratori attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell'interesse prevalente di soggetti pubblici e privati;
- l'art.23 della legge 30 dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse, sopra riportate, formano parte integrante del presente Protocollo



Art. 2 Oggetto

L'Inail e l'Università intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, la più ampia e intensa collaborazione. L'Inail e l'Università intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;
- b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e programmi in comune (conferenze, convegni, ecc.), e la presenza, presso strutture o articolazioni dei medesimi soggetti, di professionalità da mettere a supporto degli stessi programmi;
- c) sviluppo e realizzazione di "studi di settore" e "linee guida" su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti in materie di interesse reciproco e della collettività;
- e) la predisposizione e l'attuazione di progetti di formazione universitaria e post-universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti;



- f) eventuali erogazioni di borse di studio finanziate dall'Inail rivolte a studenti dell'Università per la realizzazione di tesi di laurea o dottorati di ricerca nella logica di multidisciplinarietà che caratterizza l'attività prevenzionali, che costituiscano elemento propulsore di innovatività positiva ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi e nei cicli produttivi;
- g) proposte di "offerta formativa" in linea con le finalità istituzionali delle Parti citato in premessa, mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione" (di cui al D.L.gs 81/2008 successive modifiche ed integrazioni) nonché all'accertamento tecnico dei rischi da malattia professionale (esposizione a specifici agenti chimici, fisici e biologici, rischi di natura ergonomica), da infortunio (rischio elettrico, da impianti, da strutture, ecc.) e relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere;
- h) svolgimento di stage, di tirocini di formazione e orientamento di studenti dell'Università presso le sedi dell'Inail;
- i) collaborazione stabile per la progettazione ed erogazione di percorsi formativi, nell'ambito dei quali attraverso l'apporto reciproco di docenze vi sia una forte ricaduta in termini di acquisizione di conoscenze e competenze innovative;
- j) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzano con la consulenza tecnica dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, per la redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di interesse dell'Inail;



Le parti si impegnano reciprocamente a rendere possibile al personale dell'altra l'accesso agli spazi ed alle strumentazioni in propria disponibilità come laboratori, biblioteca cartacea ed online, sale seminari, aule etc., per le specifiche esigenze delle attività di didattica oggetto degli **Accordi attuativi** di cui al successivo art. 3, nel rispetto degli ordinamenti interni di ciascuna parte.

Art.3 Accordi attuativi

- Le modalità e i tempi della collaborazione tra l'Università e l'Inail verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 2, e l'indicazione delle specifiche risorse da utilizzare.

In particolare, Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;



- gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, la disciplina relativa al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo;
- quant'altro ritenuto necessario dalle parti.

Art. 4 Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati nei singoli Accordi di cui al precedente articolo da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 Comitato di Coordinamento

Le parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Protocollo, composto da tre rappresentanti dell'Università nominati dal Rettore e da tre rappresentanti nominati da Inail; tale Comitato avrà il compito di individuare e programmare le attività da svolgere, nonché le strutture all'interno dell'Università di volta in volta idonee e disponibili allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse e la tipologia del rapporto.

Art. 6 Proprietà intellettuale dei risultati



La proprietà dei risultati di studi, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito degli Accordi attuativi nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia.

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati, ove non diversamente concordato dalle Parti negli specifici Accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, è quello della comproprietà in pari quota.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi scaturenti dal presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Nell'ambito dei singoli Accordi attuativi verrà parimenti concordata la possibilità di pubblicare i risultati dello studio e la tempistica di tale eventuale pubblicazione connessa alla possibilità di brevettazione.



Nessuna delle Parti utilizzerà il nome e/o il logo dell'altra in alcuna forma di pubblicità o materiale promozionale senza il precedente consenso scritto della Parte interessata, fermo restando che tale uso potrà essere consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo o degli Accordi attuativi nell'ambito della comunicazione istituzionale.

Art. 7 Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Protocollo.



Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo.

Art. 8 Coperture assicurative

L'Università garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, nonché i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Inail per lo svolgimento di tirocini, dottorati, esercitazioni o tesi e ogni altra attività specificamente prevista dagli accordi attuativi per la collaborazione scientifica e didattica.

L'Inail garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori che a qualsiasi titolo risultino impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che



verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 9 Sicurezza sul lavoro

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di rischi, infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia relativamente alla sicurezza delle proprie sedi (all. IV - D.Lgs. 81/2008), sia nei confronti del personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, coinvolto nello svolgimento delle attività.

Le Parti si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e alle sedi di svolgimento delle stesse, e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza poste in essere, prima dell'inizio di tali attività.

Le Parti si impegnano affinché al personale che partecipa alle attività di cui al Protocollo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 363/98, i soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008 e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della



collaborazione e delle attività poste in essere, sono definiti nei singoli Accordi attuativi, laddove stipulati. Tali informazioni sono, altresì, riportate nel "Verbale di Cooperazione e Coordinamento", concordato tra le Parti e sottoscritto all'avvio delle attività in collaborazione, unitamente alla ripartizione degli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle attività informative, formative ed addestrative, all'eventuale sorveglianza sanitaria, alla fornitura di DPI (artt. 36, 37, 41 e 77 D.Lgs. 81/2008) e gli ulteriori obblighi derivanti dalle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, per i soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività di collaborazione.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti nonché alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) della sede presso la quale svolgono le attività oggetto dell'accordo. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione dalle Parti per l'attività oggetto del presente Protocollo, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per rischio incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del Presente Protocollo, in



osservanza delle norme e dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a attuare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR.

Le Parti si impegnano, altresì, ad inserire all'interno di ciascun Accordo attuativo un articolo nel quale sarà disciplinato il trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo Accordo, con l'indicazione dei ruoli di Titolare, eventuale Contitolare e/o Responsabile del trattamento in conformità a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, nn. 7) e 8), e dall'art. 26 del GDPR.

Art. 11 Durata e recesso

1. Il presente Protocollo ha validità tre anni, con decorrenza dalla data della sua stipula. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.



Art. 12 Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010

Art. 13 Firma digitale

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n.241, inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in L.221/2012, in forza del quale dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, si stabilisce che il presente Protocollo viene sottoscritto in modalità digitale.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo che risulterà a carico delle Parti sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta virtualmente a cura della Università degli Studi di Napoli Federico II, che provvederà al suo versamento in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. n. 16825 del 20.03.1989 estesa con



autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

Il Protocollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131
del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della
parte richiedente.

Per l'Università Degli Studi
Di Napoli Federico II
Prof. Matteo Lorito

Per la Direzione regionale
Inail Campania
Dott. Daniele Leone